



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA

N. 63/20	Sent.
N. 1204/2018	R.G.
N. 77/20	Rep.
N. 383/20	Cron.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell'avv. Elisabetta Bastianon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1204/18 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 25.10.18 e depositato in cancelleria il 19.12.18

Da

[redacted] in persona del suo legale rappresentante signor [redacted], con sede in [redacted] difesa e rappresentata dall'avv. [redacted] del foro di Vicenza e con eletto domicilio nel e presso lo studio legale del medesimo in [redacted]

-

Attrice

Contro

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede a Milano [redacted] difesa e rappresentata dall'avv. [redacted] presso il cui studio è eletto domicilio in Padova via T. Aspetti 147

convenuta

[redacted] residente a [redacted]

e

[redacted] in persona del legale rapp. [redacted]

convenuti contumaci

CONCLUSIONI DELL' ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito ogni avversa azione, deduzione, eccezione reietta, accertata la fondatezza della domanda soprastesa, accertata la dinamica del sinistro nonché l'entità del danno subito dal veicolo BMW, la legittimazione della [REDACTED] in funzione della cessione del credito VOGLIA nel merito e in via principale accertare e dichiarare che univo responsabile del sinistro de quo è [REDACTED] per aver omesso la precedenza gravata da stop al veicolo attoreo; nel merito Condannare [REDACTED] e [REDACTED] - ciascuno per il titolo di propria spettanza- a pagare a [REDACTED] quale cessionaria del credito, giusto contratto del 3.09.18 stipulato con il legale rappr. [REDACTED] sedente in [REDACTED] in relazione al sinistro occorso il 30.7.18 in Bassano del Grappa la somma di complessivi, salvo errori euro 8.300,00 oltre interessi e svalutazione della moneta dalla data del sinistro al saldo effettivo sulle erogande somme, ovvero le somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia o che dovessero scaturire dalla espletanda istruttoria il tutto, in ogni caso, entro la massima competenza per valore del Giudice adito ex art. 7 cpc. [REDACTED] di spese e competenze procuratorie. Con riserva di ulteriormente chiedere, dedurre ed eccepire in ragione di quanto andrà a proporre controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 cpc. In via istruttoria: come da memorie ex art. 320 cpc

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Nel merito in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree in fatto e in diritto, rigettare le stesse con totale rifusione delle spese di lite.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice si ritenessero fondate, accertata e dichiarata l'esatta dinamica del sinistro e i danni subiti dalla BMW legati da nesso di causa col sinistro, nonché accertato e dichiarato un eventuale concorso di colpa del conducente della BMW tg. [REDACTED] nella causazione del sinistro ex art 1227 cc. rigettare le domande attore così come formulate e limitare l'eventuale condanna sulla base delle risultanze di causa.

Spese e competenze di lite compensate o rapportate agli esiti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] al fine di sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della somma di euro 8.300,00 a seguito dei danni subiti nel sinistro del 30 luglio 2017. Riferiva infatti l'attrice che il veicolo BMW di proprietà della [REDACTED] e condotto da [REDACTED] il

veicolo Fiat ducato di proprietà della [REDACTED] e condotto da [REDACTED] entravano in collisione in quanto il veicolo Fiat ducato ometteva di cedere la precedenza alla BMW.

A seguito di detto sinistro la Bmw veniva portata presso la carrozzeria attorea per la riparazione a cui veniva anche ceduto il credito. Per l'esecuzione delle opere derivava un valore di danno pari a 9368,68 ridotto però, a causa della percorrenza chilometrica elevata del veicolo BMW, ad euro 8300.

Si costituiva la convenuta la quale contestava le richieste avversarie eccependo anche l'incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e contestava sia l'an che il quantum.

All'esito della perizia espletata è emerso che non vi sia compatibilità tra i danni riportati dai mezzi e la dinamica esposta nel modello CAI. In particolare è stato rilevato che il paraurti inferiore del Fiat Ducato non presentava danni derivanti da urto contro veicoli, la quota del paraurti anteriore avrebbe potuto trovare corrispondenza con i danni rinvenuti sulla fiancata sinistra della BMW solo in parte, i danni presenti sulla parte superiore della fiancata sinistra della BMW non sono compatibili con la quota del paraurti dell'autocarro. Sull'autocarro non vi era un danno visibile derivante da impatto contro la BMW.

Il c.t.u. con grande oculatezza ed approfondimento di ogni particolare ha quindi concluso che la dinamica descritta dalle parti non trova corrispondenza tecnica con il sito del sinistro indicato da parte attrice. Inoltre l'analisi dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa ha portato a determinare la totale incompatibilità tra i danni e la dinamica narrata dai coinvolti.

A fronte delle osservazioni esposte da parte attrice il c.t.u. ha presentato delle puntuali risposte che vanno a confermare e ribadire le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto e cioè la totale incompatibilità dei danni come la dinamica del sinistro esposta nel modello Cai.

In ordine alla prova documentale relativa al modulo cid, agli atti, si rileva che "la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice,

dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (sent.n. 739/2011). il modulo CID quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte genera una presunzione *iuris tantum* valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria" e che "tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio". E' quanto si è verificato nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che la domanda proposta da parte attrice sia infondata e per questo vada rigettata. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta la domanda attorea,
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite che vengono liquidate in complessive € 1000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori, se dovuti, come per legge.

Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.

Così deciso in Bassano del Grappa, li 15.02.2020

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv. Elisabetta Bastianon

Depositato in cancelleria il

18 FEB. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Cristina BANCHIN